



COMUNE DI CANOSA SANNITA
PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO
PER LA INSTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI
DI TELEFONIA MOBILE

(Approvato con delibera di C.C. n. del)

SOMMARIO

CAPO I	
ART. 1 - FINALITÀ	
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI NORMATIVE	
ART. 3 - DEFINIZIONI	
ART. 4 - OBIETTIVI	
CAPO II	
ART. 5 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.....	
ART. 6 - INSERIMENTO AMBIENTALE.....	
ART. 7 - CRITERI DI LOCALIZZAZIONE	
CAPO III	
ART. 8 - ISTANZA E/O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA E ALLEGATI TECNICI	
ART. 9 - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO	
ART. 10 - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.	
ART. 11 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI..	
CAPO IV.....	
ART. 12 - IMPIANTI ESISTENTI	
ART. 13 - INSTALLAZIONI PROVVISORIE.....	
ART. 14 - OPERE CIVILI E SCAVI SU SUOLO PUBBLICO COMUNALE	
ART. 15 – RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI	
ART. 16 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLE AREE SENSIBILI.....	
ART. 17 – CATASTO DEGLI IMPIANTI.....	
CAPO V	
ART. 18 - VIGILANZA, CONTROLLO E MONITORAGGIO.	
ART. 19 - SANZIONI	
CAPO VI	
ART. 20 - COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO	
ART. 21 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE.....	
ART. 22 - INFORMAZIONE PUBBLICA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE.	
ART. 23 - PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO INTERNET	
ART. 24 - NORME TRANSITORIE E FINALI.	
ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE	

CAPO I

ART. 1 FINALITÀ

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n.36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile ed altri impianti ad onde radio ad alta frequenza sul territorio del Comune di Canosa Sannita, al fine di:

- minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti;
- minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti ed apparecchi per le telecomunicazioni ad onde radio;
- minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti;
- razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di supporti già esistenti quali le torri per la pubblica illuminazione ovvero altri elementi emergenti del territorio;
- collocare gli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili dall'Amministrazione Comunale;
- partecipare fattivamente e collaborare con gli enti preposti dalla normativa regionale alla formazione, aggiornamento e gestione del catasto degli impianti;
- introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza delle emissioni effettive a quelle dichiarate in fase previsionale;
- garantire trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte;
- realizzare una gestione semplificata e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione della normativa nazionale e regionale.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI NORMATIVE

L'attività pianificatoria, relativa alla presente disciplina, viene definita nell'esercizio dell'autonomia assegnata all'Ente locale dal vigente quadro ordinamentale. Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture fisse e mobili, per gli impianti di telefonia mobile e per altri impianti di telecomunicazioni ad onde radio ad alta frequenza, ricadenti nel territorio del Comune di Canosa Sannita.

Si applicano le **definizioni** di cui alla **legge 22 febbraio 2001, n.36** (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) e del **Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259** "*Codice delle Comunicazioni Elettroniche*", così come recepito in Abruzzo in base alle disposizioni:

- **Legge regionale n. 11 del 3-03-2005:** Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. (B.U.R. Abruzzo n. 15 del 18-3-2005);
- **Legge Regionale n. 45 del 13 dicembre 2004:** Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico (B.U.R. Abruzzo n. 39 Bis del 17 dicembre 2004);

- **Legge regionale 06.07.2001, n. 22:** Norme di prima attuazione del disposto del comma 6, art. 8 della legge 22.2.2001, n° 36: legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. (B.U.R.A. n. 15 del 1 agosto 2001);
- **Legge regionale 07.04.2000, n. 56:** Modifiche ed integrazioni alla l.r. 4.6.1991, n. 20 (normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, B.U.R.A. n. 15 del 19 maggio 2000);
- **Delibera Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 153/16:** Linee guida di indicazione ai Comuni per la regolamentazione dell'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile (B.U.R.A. 19.05.2000, n.15);
- **Delibera Consiglio regionale 2 febbraio 2000, n. 78/C:** Linee guida di indicazione ai Comuni per la regolamentazione dell'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile (B.U.R.A. 19.05.2000, n.15);
- **Legge regionale 10 maggio 1999, n. 27:** Attuazione del D.M. 10 settembre 1998, n. 381 del Ministero dell'ambiente, contenente il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana (B.U.R.A. 25.05.1999, n. 20);
- **Legge regionale del 02.08.1997, n. 77:** Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 4.6.1991, n. 20: normativa regionale in materia di prevenzione dell' inquinamento da onde elettromagnetiche;
- **Legge regionale 4 giugno 1991, n. 20:** Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche (B.U.R.A. 1.07.1991, n.19);
- **Legge regionale 20 settembre 1988, n. 83:** Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt (B.U. Regione Abruzzo 5 ottobre 1988, n. 27);
- **Legge quadro aree protette n. 394/91;**
- **D.Lgs. n. 42/2004,** Codice dei Beni Culturali;

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, tenuto conto della normativa vigente in materia, si intende per:

- a) **esposizione:** è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) **limite di esposizione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, fissato attualmente dal D.P.C.M. 08/07/03, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del della L. 36/2001;
- c) **valore di attenzione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, fissato attualmente dal D.P.C.M. 08/07/03 , che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c)., della L. 36/2001. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- d) **obiettivi di qualità** sono pertanto individuabili a partire da:
 - i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, nel rispetto della normativa nazionale vigente;
 - i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della L. 36/2001 ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) **stazioni e sistemi o impianti radioelettrici:** sono uno o più trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

f) **impianto per telefonia mobile:** è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

g) **impianto fisso per radiodiffusione:** è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;

h) **S.R.B.:** stazione radio base per telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e televisione;

i) **C. E. M.:** campi elettromagnetici emessi da specifiche fonti;

j) **UMTS:** Universal Mobile Telecommunications System (uno dei principali sistemi mobili di comunicazione della terza generazione);

k) **onda elettromagnetica:** è un'onda, che si propaga nello spazio e che è sempre composta da un campo elettrico e da un campo magnetico. Questi due agenti fisici si differenziano per il modo in cui possono essere resi inoffensivi: il campo elettrico è facilmente schermabile con legno o metallo, quindi esso viene ridotto dalla presenza nella zona di alberi o di edifici; il campo magnetico, invece, non è schermabile con alcun materiale di uso comune per cui la sua influenza diminuirà solo con l'aumentare della distanza dalla fonte.

ART. 4 OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune intende assicurare:

a) il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile;

b) la minimizzazione e la tutela della popolazione umana e animale dalle emissioni elettromagnetiche, anche dal punto di vista del disagio sociale derivante da insediamenti non condivisi dalla popolazione;

c) la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il rispetto dei valori di cautela fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento di obiettivi di qualità, anche con riferimento agli impianti preesistenti. Il Comune si fa carico di opportune iniziative per una corretta informazione della popolazione.

CAPO II

ART.5 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, n.36, consente a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi.

2. Nel rispondere all'esigenza di cui al punto precedente, il Comune si adopera per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per

ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

ART. 6 INSERIMENTO AMBIENTALE

1. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo possono essere previste installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura nel rispetto del principio di minimizzazione (*co-siting* ovvero *condivisione*); nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare con il Comune le soluzioni tecniche più idonee da adottare, privilegiando localizzazioni in aree in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore.

2. A tale scopo, i gestori debbono concordare le caratteristiche estetiche degli impianti con il Comune e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici, al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale anche a mezzo delle migliori tecnologie reperibili sul mercato.

3. Dovrà essere preferibilmente perseguita la seguente soluzione:

- Alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc) prevedendo a carico dei concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 saranno esaminate soluzioni idonee per la ricollocazione o la trasformazione degli impianti di eccessivo impatto visivo o posti all'interno delle aree sensibili definite nel successivo art. 7.

5. Per il non trascurabile impatto sul territorio, i nuovi tralicci o i nuovi pali per sostenere le antenne sono ammissibili all'interno delle zone maggiormente idonee di cui al successivo art. 7 anche nel caso in cui gli apparati siano previsti interrati.

6. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un'adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate.

7. Le opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche, sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell'intervento proposto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente, nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio da parte del SUAP.

8. All'interno del perimetro dei centri abitati gli apparati delle stazioni radio base (SRB) e le antenne di altri impianti di telecomunicazioni ad onde radio ad alta frequenza, non sono ammissibili.

9. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal D.lvo n. 42/04 e s.m.i. e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

10. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. 259/03 nei siti individuati per la installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, è preferibile la coubicazione fisica degli impianti mediante la condivisione delle strutture sulla base anche dei programmi triennali presentati dalle società di gestione della telefonia mobile. A tal fine i gestori di impianti dovranno progettare le nuove installazioni in maniera tale che la somma dei campi elettromagnetici prodotti dalla realizzazione dei nuovi impianti, considerando anche il fondo preesistente, rispetti i limiti previsti dalla normativa vigente.

11 Ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.

ART. 7 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

Il Comune definisce i siti tecnologici ove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per i servizi di telefonia mobile ed altri impianti di telecomunicazioni ad onde radio ad alta frequenza, premettendo che non è prerogativa dell'Ente locale poter fissare divieti aprioristici di localizzazione (cfr Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09.01.2013 n. 44 e sentenza 9 Giugno 2006 n. 3452).

Nelle more della definizione del *Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile e altri impianti di telecomunicazioni ad onde radio ad alta frequenza* di cui al successivo art. 8 che sarà aggiornato periodicamente almeno ogni tre anni, si farà riferimento allo strumento urbanistico vigente e/o adottato, fermo restando l'individuazione delle seguenti tipologie di aree:

- a) **“aree non idonee”** in quanto la localizzazione contrasta con le previsioni degli strumenti urbanistici ed i valori di campo elettromagnetico rilevati e/o previsti dall'A.R.T.A., nelle condizioni di massimo utilizzo degli impianti, ne impediscono l'installazione di nuovi. In questo ambito è vietata qualsiasi installazione di stazioni radio base. All'interno delle aree non idonee si individuano le seguenti sottoaree:
 - i. **“aree di attenzione”**, corrispondenti alle zone incluse all'interno del perimetro del centro abitato, e soggetti al D.Lgs. n. 42/04, ove sono ricompresi:
 - 1) I siti e gli edifici caratterizzati da rilevanza storica, artistica, architettonica, ovvero le aree di particolare valenza ambientale e paesaggistica;
 - 2) Le zone del territorio comunale caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati o previsti dal Comune o dall'A.R.T.A., ovvero la presenza di altri fattori di inquinamento o degrado ambientale. In tale ambito non è prevista l'installazione di nuovi impianti.
 - ii) **“aree sensibili”**, nelle quali rientrano le strutture di tipo sanitario, assistenziale, educativo, aree ludiche - ricreative e aree di elevato interesse paesaggistico e culturale. In tali ambiti e nelle zone immediatamente adiacenti non è consentita l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile e possono essere prescritte modificazioni, adeguamenti, e delocalizzazioni degli impianti esistenti. Sono considerate aree sensibili:

1. *edifici ed ambiti urbani di interesse storico-architettonico e paesaggistico ambientale ;*
2. *le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, spazi adibiti all'infanzia in generale, edifici di culto, edifici di interesse pubblico generale e aree di particolare densità abitativa;*
3. *le aree per attrezzature sanitarie e assistenziali e le relative aree di pertinenza;*
4. *le zone di riserva naturale, i parchi, e le aree per il gioco e lo sport.*

b) “aree maggiormente idonee” e/o “compatibili” all’installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale. Corrispondono alle zone esterne al perimetro del centro abitato, anche se incluse in ambiti soggetti al D.Lgs. N° 42/04, purché la localizzazione sia consentita dagli strumenti urbanistici vigenti. In questo ambito dovranno essere privilegiate l’installazione di nuovi impianti e, ove possibile, la delocalizzazione di quelli esistenti. L’installazione delle stazioni radio base di telefonia mobile e di altri impianti di telecomunicazioni ad onde radio ad alta frequenza è condizionata all’esistenza di strutture di supporto (quali pali della illuminazione, serbatoi, edifici non destinati alla residenza), non essendo ammissibili nuove strutture di sostegno autonome e indipendenti. La collocazione degli apparati dovrà avvenire all’interno dei manufatti esistenti e la progettazione dovrà mimetizzare il più possibile le strutture tecnologiche nell’ambiente. In accordo con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 del presente regolamento l’area maggiormente idonea risulta essere in loc. **Colle Cellante**, Fg. 8 p.lle 4079, 4080, 4083 e 4084 zona impianto fotovoltaico, e **Cimitero Comunale**, Fg. 9 p.lle 47, 48 e 50. Potranno essere individuate per esigenze tecniche, dalle società concessionarie, ulteriori aree che dovranno essere sottoposte preventivamente al vaglio dell’amministrazione comunale.

CAPO III

ART. 8 - ISTANZA E/O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA E ALLEGATI TECNICI

La richiesta di autorizzazione e la documentazione tecnica a corredo, da presentare al SUAP, competente per il rilascio dei provvedimenti unici autorizzatori relativi alla installazione o modifica degli impianti dei *servizi di telecomunicazioni* (rif. art. 1bis del D.P.R. N° 447/1998 così come modificato ed integrato dal D.P.R. N° 440/2000), di cui al presente regolamento, dovrà essere conforme al Modello A dell'allegato n. 13 del D.Lgs. 259/03. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20Watt, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. del 08/07/2003 è sufficiente la denuncia di inizio attività edilizia da presentarsi con la relativa documentazione tecnica a supporto, conformemente al Modello A dell'allegato n. 13 del D.Lgs. 259/03. Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nel presente articolo.

ART. 9 PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO

L’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per telefonia mobile, la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, nonché il posizionamento temporaneo su mezzi mobili è subordinata al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 87 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

L'autorizzazione, non comporta il pagamento degli oneri previsti dall'art.3 della legge 28 gennaio 1977 n.10, ed è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, sulla scorta di specifici pareri espressi dall'Ufficio Tecnico Comunale, dall'A.R.T.A. Regionale e dall'Ufficio del Genio Civile di Chieti e fermo restando eventuali altri pareri e/o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.

L'autorizzazione relativa ad impianti da installare in immobili vincolati e aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., sono rilasciate dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, sentito il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. la quale dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione. Tale parere, qualora non reso entro il termine suddetto (30 gg), si riterrà espresso favorevolmente.

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Nel caso una o più Amministrazioni interessate abbiano espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259 alla quale prendono parte i rappresentanti degli uffici comunali e degli enti interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed il rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni.

Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, trovano applicazione, in quanto compatibili con la normativa vigente, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il SUAP deve concludere il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259, qualora non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Le denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

L'autorizzazione si intende rilasciata comunque fatti salvi i diritti del proprietario nonché di altro soggetto terzo.

L'autorizzazione di ogni impianto di telefonia mobile ha una validità coincidente con la durata del contratto di locazione o comodato d'uso, con il quale il concessionario ha ottenuto la disponibilità dell'immobile o della struttura su cui sono poste in opera le installazioni. In caso di tacito rinnovo del contratto di locazione o comodato d'uso o la eventuale cessazione del contratto entro i termini previsti nello stesso, ovvero per rescissione dovrà essere tempestivamente fatta comunicazione al Settore competente.

Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, il Comune, con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione rilasciata anche prima della scadenza naturale di cui al comma precedente ed ingiungere il ripristino dei luoghi.

ART. 10

DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.

Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione di apparecchiature di telefonia mobile in un determinato sito deve essere accompagnata dalla documentazione di seguito riportata, relativa a caratteristiche del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell'immobile, su cui si intende realizzare l'installazione.

CARATTERISTICHE DEL SITO E DELL'IMPIANTO.

- Progetto dell'impianto in scala 1:100/1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
- Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque da punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione dell'inserimento nel contesto urbano ed extraurbano;
- Aerofotogrammetria aggiornata in scala 1:2000
- Cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 (solo per siti extraurbani)
- Cartografia in scala 1:500/1:2000 (catastale, ovvero, stralcio del P.R.G. vigente) con indicazione degli edifici esistenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di m 500 dall'impianto stesso;
- Rapporto tecnico di sintesi dell'intervento proposto con i seguenti contenuti: riassunto delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto, con indicazione dei valori di campo elettrico generati a carico degli edifici esistenti più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo;
- Indicazione, lungo gli assi di irradiazione principale, delle altezze massime e minime rispetto alle sorgenti e dal suolo, nonché delle distanze massime in senso longitudinale e trasversale, in cui in base ai calcoli sono da ritenersi raggiunti o superati i valori nelle condizioni di esercizio e di massima potenza da assumere a riferimento per la valutazione dei parametri radioelettrici di competenza dell'A.R.T.A.;
- Specificazione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visiva dell'impianto.

CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE E VALUTAZIONE STRUMENTALE.

- Banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- Scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero delle celle, tipo, modello e dimensione delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiazione isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- Direzione di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenze in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- Relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;

- Valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
- Valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza nella zona di altre installazioni.

PER IMPIANTI MICROCELLULARI

Oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta:

- lunghezza del braccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala 1:50/1:100 con la indicazione della eventuale presenza di portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di m. 200,00 dal trasmettitore la destinazione d'uso dei luoghi in cui sia prevista la permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con le relative aree di ristoro all'aperto, etc.), dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati in relazione ai fabbricati esistenti indicare le altezze degli stessi in merito ai piani fuori terra;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna.

TITOLO DI DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE.

Il concessionario interessato alla realizzazione dell'installazione deve fornire copia del contratto di locazione in base al quale ha la disponibilità dell'immobile e/o del terreno, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l'installazione; ovvero deve attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico (proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione o altro) in base al quale ha in disponibilità l'immobile e/o del terreno, porzione di immobile o struttura su cui intende intervenire e la durata contrattualmente stabilita di tale disponibilità.

La documentazione deve essere corredata dai seguenti pareri:

- copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
- parere favorevole dell'A.R.T.A.;
- valutazione relativa all'impatto ambientale ove necessario;
- autorizzazione della competente Soprintendenza BB.CC.AA. per tutti gli immobili e loro pertinenze vincolati ai sensi di legge.

ART. 11

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI

Il gestore è tenuto a presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in

condizione di esercizio, è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti di emissione prescritti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

CAPO IV

ART. 12 IMPIANTI ESISTENTI

Sugli impianti esistenti il Comune può chiedere la loro delocalizzazione, in particolare di quelli installati in aree definite sensibili ai sensi dell'art. 7 delle presenti norme.

ART. 13 INSTALLAZIONI PROVVISORIE

Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti (mobili o stagionali) solo per prove tecniche di trasmissione, nel rispetto del presente regolamento e previo parere favorevole dell'ARTA e dell'ASL, per un tempo non superiore a 90 giorni. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti all'interno delle aree sensibili.

Gli impianti provvisori saranno ammessi :

- a servizio di manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
- per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.
- in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze di protezione civile.

L'istanza deve essere presentata allo SUAP in conformità a quanto previsto dal precedente *art. 12*, unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 90 giorni, e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.

Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 21 del presente regolamento e nel rispetto delle direttive regionali vigenti.. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro n° 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.

Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione (da versare o per la quale prestare adeguata garanzia fideiussoria in misura non inferiore a € 25.000,00), e la rimozione dell'impianto a cura e spese del Gestore.

ART. 14 OPERE CIVILI E SCAVI SU SUOLO PUBBLICO COMUNALE

Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i Gestori sono tenuti a rispettare quanto previsto dal Testo Unico sull'Edilizia D.P.R. 380/01.

ART. 15
RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente il gestore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente le azioni volte al risanamento degli impianti saranno effettuate nei tempi stabiliti dal Comune, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida. L'avvenuto risanamento dovrà essere provato dal gestore tramite un'attestazione redatta da tecnico abilitato.

Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'A.R.T.A. relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto. Per gli impianti esistenti, non conformi al presente regolamento, il soggetto gestore dell'impianto provvederà ad inoltrare, entro 180 giorni dall'approvazione di questo stesso regolamento, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

ART.16
RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLE AREE SENSIBILI

Per gli impianti esistenti nelle aree sensibili le azioni di risanamento comprendono tutte le misure atte a ridurre l'impatto visivo degli impianti attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai gestori ed approvate dal Comune. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili che causano impatto visivo saranno segnalati dall'Amministrazione Comunale ai rispettivi gestori che dovranno inoltrare, entro novanta giorni dalla segnalazione, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti.

L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta fissandone i tempi e le modalità di attuazione. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2, dovranno essere rilocalizzati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei gestori proporre all'Amministrazione Comunale le soluzioni individuate. Per le opere difformi dal presente regolamento sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

ART. 17
CATASTO DEGLI IMPIANTI

Le società installatrici degli impianti cureranno il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste. Per consentire e facilitare l'attività di monitoraggio e controllo da parte dell'ARTA il Comune dovrà far obbligo ai concessionari di apporre delle targhe identificative alla base dei sostegni degli impianti. Tali targhe identificative dovranno essere poste anche sugli impianti esistenti dai relativi concessionari-gestori.

Gli Enti locali avranno l'obbligo di vigilare su tale adempimento, le targhe dovranno riportare:

- *Concessionario*

- *Marchio*
- *Tipo di Servizio*
- *Frequenza*
- *Codice alfa-numerico identificativo dell'impianto.*

CAPO V

ART. 18 VIGILANZA, CONTROLLO E MONITORAGGIO.

L'Amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della Legge 22 febbraio 2001 n.36, avvalendosi delle strutture dell'A.R.T.A. e dall'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, ovvero di tecnici specializzati con comprovata esperienza nel settore. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto. In particolare verranno effettuati i controlli delle emissioni di onde elettromagnetiche sia durante il collaudo che successivamente alla messa in opera, misurazioni in siti con presenza di più impianti. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza. I monitoraggi saranno garantiti anche avvalendosi di consulenti esterni abilitati che operino secondo le metodologie previste nella normativa vigente. L'Amministrazione si riserva di procedere in qualunque momento, senza preavviso ai gestori, alla effettuazione di controlli a campione sugli impianti autorizzati per la verifica dei valori di emissione di campi elettromagnetici e potenza di emissione dell'impianto, con l'ausilio di consulenti esterni abilitati. I gestori devono garantire l'accesso ai siti di installazione, in qualunque momento, al personale preposto alla vigilanza e controllo (A.R.T.A. ed Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni) e ai tecnici incaricati delle verifiche dalla Amministrazione. A tal fine dovranno comunicare, al momento del collaudo funzionale degli impianti, la persona incaricata, (amministratore del condominio, locatore, condomino incaricato, ecc.) depositaria delle chiavi per potere accedere agli impianti ed ai locali per le attrezzature. Le spese per l'effettuazione delle operazioni di vigilanza, controllo e monitoraggio degli impianti esistenti sul territorio, con l'ausilio di consulenti esterni abilitati, nonché lo studio e la realizzazione di sistemi informatizzati di rilevamento permanente, graveranno sulle società Concessionarie. I siti da sottoporre a monitoraggio sono indicati dall'Amministrazione Comunale che stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la sua rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso il sito internet comunale in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.T.A. o altro ente delegato, verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera per l'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente. I risultati delle misurazioni di cui sopra dovranno essere presentati, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di volta in volta al Comune e all'ARTA dichiarando

altresì sotto la stessa forma il permanere della concessione ministeriale e dell'efficacia del titolo contrattuale relativamente all'installazione dell'impianto. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le installazioni e gli impianti per motivi di intrusione visiva e di negativo impatto sul passaggio visuale, urbano o extraurbano, alla luce di nuove previsioni urbanistiche che rendano incompatibile la presenza degli impianti nelle immediate vicinanze.

ART. 19 SANZIONI

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 15 della Legge 22 febbraio 2001 n.36, nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per telefonia mobile, nonché di modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi, ovvero in caso di nuova installazione in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la rimozione immediata degli impianti, fino al rilascio dell'eventuale titolo abilitativo. In caso di accertato funzionamento degli impianti in assenza di certificato di regolare esecuzione o collaudo funzionale degli impianti, di cui all'art. 13 del presente Regolamento, viene ordinata la immediata disattivazione dello stesso fino alla presentazione, da parte del Gestore del Certificato di Collaudo funzionale. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ovvero in caso di accertato superamento dei valori di emissione previsti nell'atto autorizzativo, è disposta la sospensione dello stesso da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001 n.36 con obbligo ai gestori del ripristino dei luoghi. Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia (rif. Capo II – Titolo IV – del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.). L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art.15 della Legge n.36/2001, di competenza della Provincia, spetta al Dirigente del Settore Tecnico, di concerto con il SUAP, e viene stabilita come dettagliato di seguito.

In caso di installazione, esercizio o modifica dell'impianto in assenza dell'autorizzazione il gestore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€. 2.582,28 a €. 10.329,14**; in tal caso, l'amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€. 2.582,28 a €.10.329,14**. In tal caso, l'amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per 60 giorni.

La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, ed all'immediata cessazione dell'attività.

Il mancato versamento, da parte dei gestori, della somma annuale prevista al comma 7, dell'art.21 del presente Regolamento, comporta la sospensione dell'autorizzazione per tutti gli impianti da due a quattro mesi e comunque fino al versamento dell'importo dovuto.

CAPO VI

ART. 20 COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

Per ciascun impianto regolarmente installato il soggetto Gestore dovrà dare entro 15 giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio. La comunicazione è inviata all'A.R.T.A. all'A.S.L. e al Comune che ha rilasciato l'atto autorizzativo, per le verifiche di competenza.

ART. 21 PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge, l'informazione e la partecipazione alle procedure in materia, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/97 e s.m.i. Il Comune aderisce e collabora con l'A.R.T.A. e con l'A.S.L., ad iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e campagne di informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti rientranti nel campo delle radiofrequenze.

ART. 22 INFORMAZIONE PUBBLICA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE.

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della salute, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Pubblica Istruzione ai sensi dell'art. 10 della Legge 22 febbraio 2001 n.36. Il Comune si fa anche promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia, Comuni limitrofi, Associazioni ambientaliste e di tutela dei diritti dei cittadini, di proprie specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica. Per le finalità di cui ai precedenti commi dovranno essere utilizzati i proventi delle concessioni e delle localizzazioni di cui al precedente art. 21.

ART. 23 PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO INTERNET

Il Comune provvede alla pubblicazione dei dati relativi agli impianti di telefonia mobile, al numero e alla localizzazione degli stessi sul territorio comunale sul proprio sito internet www.comunecanosasannita.it.

ART. 24 NORME TRANSITORIE E FINALI.

Sono fatti salvi ai sensi dell'art.86, comma 2, del D.Lgs. 1 agosto 2003 n.259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi tra Comune e Gestori. E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente regolamento. E' vietata la locazione di immobili e porzione di immobili da destinare ad impianti di telecomunicazione, non individuati con tale destinazione nel piano.

Il regolamento viene trasmesso entro trenta giorni dall'approvazione a tutti i gestori di telefonia mobile, Alla Provincia, Alla Regione, alla Prefettura, all'A.R.T.A. e all'A.S.L.

ART. 25
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.